



Aset Holding S.p.A.



000000002696  
19/12/2014  
ASET HOLDING



**Convenzione per l'esecuzione del servizio di Accertatori della sosta da parte della società concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento ASET Holding Spa**

Il giorno 13 (Diciotto.) del mese di Dicembre dell'anno 2014 presso gli uffici del Comune di Fano, siti in Via S. Francesco d'Assisi 76 sono presenti:

Il Comandante della Polizia Municipale dott. Giorgio Fuligno nato a Cattolica il 15/10/1953 il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Comune di Fano (C.F. P.Iva 00127440410);  
d'ora in avanti "Comune"

il Presidente Susanna Testa nata a Padova (PD) il 27.05.1964 il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante di Aset Holding Spa, società comunale gestore unica delle aree adibite a sosta a pagamento nel Comune di Fano (P. Iva 02122270412);  
d'ora in avanti "Società"

e congiuntamente "Le parti"

**PREMESSO CHE**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 269 del 28.10.2009 il Comune di Fano ha approvato il regolamento per l'istituzione del servizio di ausiliari del traffico ed accertatori nella Sosta nel territorio del Comune;
- la Società, che costituisce emanazione organica del Comune di Fano, è il soggetto unico gestore della sosta a pagamento nel territorio comunale in forza della delibera di Consiglio Comunale n. 186 del 31.08.2007;
- la società ha in essere le specifiche del controllo "In House providing" e soggiace al controllo del Comune che ne detiene il 97,21 % del Capitale sociale oltre ad esercitare le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento;
- con contratto di affidamento del 10.08.2007 rep. 38347, avente efficacia dal 01.09.2007 al 31.12.2050 Il Comune di Fano ha individuato quale soggetto GESTORE, la propria società ASET Holding Spa, affidando alla stessa il ruolo di soggetto UNICO deputato alla gestione delle aree pubbliche adibite a sosta a pagamento nel comune di Fano (**Allegato 01** alla presente convenzione);
- in forza delle previsioni di cui al Codice della Strada Aset Holding Spa, può eseguire le funzioni di accertamento della sosta a pagamento per il tramite del proprio personale all'uopo abilitato;
- con provvedimento sindacale n. 02 del 09.01.2014, il Sindaco pro-tempore, ha decretato, previo nulla osta del Dirigente della Polizia Municipale, ad integrazione del provvedimento n. 73 del 24.12.2009 il personale abilitato di ASET Holding Spa alle funzioni e compiti di Accertatori della sosta sino a revoca;
- la società sin dal 2010 espleta senza soluzione di continuità dette funzioni di accertamento e verifica della sosta a pagamento sul territorio di Fano;
- l'attività di controllo e verifica (servizio ausiliari della sosta) oggetto di convenzione è esercitabile ai sensi di legge esclusivamente da personale dipendente della società deputata alla gestione delle aree di sosta a pagamento essendo, pertanto, negata dalla legge la possibilità di accedere al mercato per dette

DIRIGENTE  
 COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE  
 Dott. Giorgio Fuligno  
 ASET Holding S.p.A.  
 Il Presidente  
 Dott.ssa Susanna Testa



prestazioni essendo le stesse non affidabili a terzi, in quanto l'affidamento è intimamente correlato ed imprescindibile con l'esercizio da parte della società delle attività di gestione del servizio di sosta a pagamento;

- l'esercizio delle funzioni di accertamento della sosta sulle aree a pagamento da parte del personale della società deputata alla gestione del servizio comporta, a vantaggio dell'Ente, un consistente alleggerimento di procedure ed un utilizzo più efficace e produttivo del personale in servizio che può essere impiegato utilmente per attività di controllo della sicurezza della città e del territorio;
- l'affidamento in house providing delle attività inoltre non è soggetto agli adempimenti contrattuali tipici della pubblica amministrazione essendo espressamente esclusa l'attribuzione di Codici identificativi Gara (CIG) ed il rispetto delle procedure di affidamento di servizi a terzi ovvero rinvenibili a mercato;
- è intenzione delle parti proseguire, senza soluzione di continuità, ed in maniera organica l'esecuzione del servizio di accertamento della sosta a pagamento nella aree adibite e da adibirsi quali parcheggi a pagamento fissando nel contempo relativi obblighi idonei a garantire l'autonomia del servizio ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- è stata verificata la funzionalità e l'economicità del servizio svolto dalla società e degli innegabili vantaggi tecnico-economici derivanti per l'ente, che a fronte di un corrispettivo annuale forfettizzato, beneficia di un servizio efficace, e soddisfacente, oltre che, economicamente vantaggioso e rilevante per le finanze comunali;
- che l'espletamento diretto di tale attività supererebbe in termini di costi diretti ed indiretti il corrispettivo riconosciuto alla propria società;
- è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
- la presente convenzione è stata approvata ed è sottoscritta in ottemperanza alla Delibera di Giunta n° 504 dell' 11.12.2014;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra specificato convengono quanto segue:

**Art.1 – Premessa**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni e delle altre norme vigenti in materia tra il Comune e la Società inerenti alla disciplina della gestione del servizio.

Tale servizio si configura quale accessorio e strettamente correlato alle primarie funzioni di GESTORE della sosta già espletate dalla Società con contratto n.REP 38347 del 10.08.2007, reg presso l'Agenzia delle entrate in data 23.08.2007 serie 01 al n. 847/1.

**Art. 3 -Individuazione degli accertatori della sosta.**

1. La Società si impegna a fornire al Comando di Polizia Municipale l'elenco dei propri dipendenti individuati quali soggetti da adibire alla funzione di accertatori della sosta.

IL DIRIGENTE  
 COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE  
 Dott.ssa Susanna Testa  
 ASET Holding S.p.A. Presidente  
 Dott.ssa Susanna Testa



2. Il Comando di Polizia Municipale prende atto dei decreti sindacali di nomina alla funzione di cui sopra, ove i dipendenti risultino già in possesso della relativa qualifica, previa verifica della sussistenza attuale dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
3. Qualora le persone designande dalla Società tra i propri dipendenti non risultino in possesso dei requisiti di accertatori della sosta, il Comando P.M. provvederà alla necessaria formazione iniziale del personale individuato, affinché il sindaco pro-tempore possa provvedere all'abilitazione dei soggetti attraverso apposito atto amministrativo.

**Art. 4 - Impiego degli accertatori della sosta.**

1. Gli accertatori della sosta individuati ai sensi del presente contratto hanno funzioni di accertamento e potere di verbalizzazione delle violazioni inerenti la sosta secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare, essi hanno la possibilità di contestare le violazioni di loro competenza ai sensi dell'art. 200 C.d.S. e 13 della L. 689/81, redigendo un verbale conforme, anche per contenuti, al disposto dell'art. 383 Reg. esecuzione C.d.S.
2. La "gestione" dei verbali redatti dagli accertatori è a cura del Comando di Polizia di Fano, secondo i tempi e le forme previste dal vigente C.d.S. In particolare, il verbale di accertamento, conforme a quello redatto da qualsiasi organo di polizia stradale, deve contenere le indicazioni per addivenire all'eventuale pagamento in misura ridotta, possibile, come nei rimanenti casi, nel termine ordinatorio indicato nell'atto, senza obbligatorietà che si pervenga a successiva notifica del verbale di contestazione.
3. Suddetto pagamento in misura ridotta seguirà i tempi, le scansioni e le modalità previste per gli analoghi verbali di accertamento redatti dagli appartenenti al Corpo di P.M. di Fano, secondo le modalità e le istruzioni impartite in calce agli avvisi di accertamento di sanzione.
4. Qualora non venga effettuato alcun pagamento in misura ridotta, la notifica del verbale nei modi e nei tempi di legge deve avvenire a cura del Comando di P.M. di Fano

**Art. 5 - Funzioni degli accertatori della sosta**

1. Le funzioni degli accertatori sono svolte in conformità della normativa vigente ed in particolare limiti di cui all'art. 17 – comma 133 della L. 127/97 e dell'art. 68 della L. 188/99.
2. La Società dovrà fornire al Comune ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

**Art. 6 – Modalità di svolgimento del servizio.**

1. Il servizio si svolge sotto il controllo della Polizia Municipale del Comune e nel rispetto del Regolamento Comunale per l'istituzione del servizio di ausiliari del traffico ed accertatori della sosta.
2. Gli accertatori della sosta nell'esercizio delle funzioni conferite, devono tra l'altro:
  - a) assumere un comportamento congruo alla funzione ricoperta;
  - b) essere riconoscibili mediante tessera di riconoscimento aziendale riportante il numero di matricola o similare;
  - c) indossare specifico abbigliamento accessorio rifrangente distintivo della funzione secondo la normativa vigente, che non generi per foggia e colore confusione o problematiche identificative rispetto ad appartenenti ad altri Corpi di Polizia, ivi compresa la Polizia Municipale;
  - d) fornire qualsiasi informazione utile all'accertamento;

IL DIRIGENTE  
 COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE  
*Stefano Giorgio Fuligino*  
 ASET Holding S.p.A.  
 Il Presidente  
 Dott.ssa Susanna Testa

*[Handwritten signature]*



La Società affidataria dovrà predisporre uno studio di settore al fine di valutare la fattibilità di un progetto teso al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. valutare la possibilità di modificare il software gestionale dei parcometri al fine di abilitare gli stessi anche al rilascio di scontrini comprovanti l'avvenuto pagamento del ticket per l'accesso alla ZTL per un massimo di ore 2, ed a tal fine provvedere all'indicazione numero di targa del veicolo sul ticket comprovante pagamento per la sosta nell'area parcometro; ovvero l'attivazione in via telematica del pagamento del ticket, garantendone comunque il controllo in via informatizzata;
2. di dotarsi di opportuna strumentazione al fine di scannerizzare tutti i preavvisi/verbali di accertamento redatti dagli accertatori della sosta in un'ottica di trasparenza al fine di consegnare tutti gli elaborati e relative scannerizzazioni all'ufficio verbali della P.M. Di Fano per il seguito di competenza.

#### **Art. 7 – Competenze amministrative.**

1. La Società potrà dotare gli accertatori d'idonei strumenti telematici atti ad espletare l'attività di accertamento, compatibili e conformi a quanto in dotazione da parte della Polizia Municipale.
  - 2 I bollettari contenenti i verbali e gli avvisi di preavviso da utilizzare per l'attività di accertamento di cui sopra, vengono forniti dal Comando P.M. di Fano ad Aset Holding Spa che provvederà a rimborsare al Comune il costo sostenuto, ovvero saranno acquistati direttamente da quest'ultima, secondo le indicazioni del Comando;
- Il Comune quindi provvederà alla loro fornitura alla società mediante apposizione del logo recante i riferimenti all'azienda da cui dipendono gli accertatori medesimi.
3. Ciascun accertatore sarà contraddistinto da apposito numero identificativo (matricola) da concordare con il Comando Polizia Municipale.
  4. In caso di utilizzo di strumentazione informatica, la stessa giornalmente avrà riscontro cartaceo sottoscritto da ciascun addetto.
  5. Nel caso di errore materiale nella redazione di un verbale da parte dell'accertatore, lo stesso dovrà redigere apposita relazione indicante le motivazioni dell'errore medesimo, per l'avvio delle procedure necessarie alla definizione del contesto a cura del Comando di Polizia Municipale in conformità con la vigente normativa.
  6. Qualora gli accertatori si avvalgono di strumentazioni informatiche per la redazione degli avvisi di accertamento, le apparecchiature informatiche da utilizzare verranno, così come per i bollettari cartacei, forniti dal Comando P.M. di Fano ad Aset Holding Spa che provvederà a rimborsare al Comune il costo sostenuto. L'invio dei dati da elaborare a cura del Comando con le modalità comuni agli altri accertamenti facenti capo allo stesso, avverrà a termine del turno lavorativo ai sensi dell'art. 200/4° cds..
  7. Il procedimento conseguente ad opposizione al Giudice di Pace o al Prefetto avverso verbali redatti da accertatori della sosta dipendenti dalla Società fa capo al Comune, secondo la consueta modalità organizzativa al riguardo. Il personale della Società interessato deve, tuttavia, fornire per iscritto ogni elemento utile al positivo esito di tali procedimenti.

IL DIRIGENTE  
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE  
Dot. Giorgio Fuligno  
ASET Holding S.p.A.  
Il Presidente  
Dot.ssa Susanna Testa



8. Le modalità gestionali stabilite nel presente articolo potranno essere modificate in qualsiasi momento, previa comunicazione, dal Comando di Polizia Municipale per una migliore efficienza del servizio.

#### **Art. 8 – Proventi e oneri.**

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Amministrazione comunale.

Alla Società viene riconosciuto per il servizio di controllo ed accertamento reso un corrispettivo forfettario a titolo di compenso omnicomprendente di spese e costi sostenuti quantificato in ragione di Euro annui 20.000,00 = (ventimilaeuro) più IVA.

Tale corrispettivo consta nel compenso annuo per spese sostenute dalla società per il personale per l'esecuzione del servizio di accertamento e controllo settimanale per un impegno richiesto di almeno 18 ore per unità di personale impiegato, di cui l'attuale utilizzo minimale è stabilito in n° 2 unità, oltre a costi accessori che sarà documentato alla P.M. , la quale in ragione di detta convenzione potrà effettuare controlli sulla regolarità della prestazione del servizio erogato.

Il corrispettivo verrà erogato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno previa fatturazione da parte della Società e pagato dal Comune tramite l'istituzione di apposito capitolo di spesa per l'esecuzione del servizio.

Il corrispettivo di cui al presente articolo s'intende omnicomprendente e potrà essere modificato solo qualora il Comune richieda un maggior impegno orario/potenziamento del servizio di controllo od incremento del numero di parcheggi da controllare, fermo restando il riconoscimento dell'adeguamento automatico annuale nei limiti dell'indice Istat a decorrere dal 01 gennaio 2015.

#### **Art. 9 – Durata della convezione**

1. La presente convezione decorrerà con effetto dal 01.01.2015 ed avrà termine con la scadenza con cui il Comune ha disposto l'affidamento del servizio principale di gestione della sosta a pagamento nel territorio comunale in capo ad Aset Holding Spa, essendo le corrispettive prestazioni di accertamento intimamente e strettamente correlate.

2. La stessa si intende risolta qualora venga meno il presupposto giuridico legittimante e validante dei dipendenti alla specifica funzione, ovvero la Società comunale non risulti più per qualsivoglia motivo soggetto gestore dei parcheggi a pagamento.

3 .E' fatta salva la possibilità per il comune di Fano di recedere dalla presente convenzione con la propria società, dandone preavviso di efficacia di almeno 12 (dodici) mesi.

4. Al fine di consentire al comune una esatta pianificazione finanziaria del servizio , lo stesso sarà soggetto a finanziamento con periodicità triennale:

#### **Art. 10 - Recesso della convezione.**

1. In caso di inadempimento delle prescrizioni sopraindicate o per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione.

2. La Società si riserva di recedere dalla convenzione con preavviso di 60 giorni.

I suddetti recessi non sono motivo per ottenere reciprocamente indennizzi o risarcimenti.

IL DIRIGENTE  
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE  
Dott. *Stefano*  
ASET Holding S.p.A.  
III Presidente  
Dott.ssa Susanna Testa



**Aset** Holding S.p.A.



#### **Art. 11 – Profili di responsabilità.**

1. La Società risponde direttamente dei danni comunque provocati a terzi nello svolgimento del servizio restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa da parte dell'Assicurazione nei confronti del Comune.

A tale fine la Società provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa.

#### **Art. 12. Inadempienze.**

1. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi del presente contratto, contesterà alla Società con atto formale le inadempienze riscontrate intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La Società può presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione.

2. Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune può decidere di accoglierle o di intraprendere una controversia..

#### **Art.13 – Controversie**

1. Tutte le controversie che potessero sorgere tra Comune e Società anche inerenti la interpretazione e la applicazione del presente contratto sono demandate ad un collegio arbitrale composto da 3 componenti di cui uno designato dal Comune, uno dalla Società Aset Holding ed il terzo designato di comune accordo tra le parti.

#### **Art. 14 -Tutela della privacy.**

1. Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.L.gvo 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. Le spese tutte dipendenti, nessuna esclusa, relativa alla stipula e alla registrazione del presente contratto sono a totale carico della Società.

Per il Comune di Fano  
IL DIRIGENTE  
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE  
*Dott. Giorgio Pulignone*



Per Aset Holding Spa

**ASET** Holding S.p.A.  
Il Presidente  
*Dott.ssa Susanna Testa*



ORIGINALI

ALL TO 01)

PRET. 1462/10 DEL 17/12/2007

N. 3854 REP

COMUNE DI FANO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE. -----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILASETTE (2007) questo giorno dieci (10) del mese di agosto nella Residenza Municipale e, precisamente, nell'ufficio del Segretario Generale. -----

Innanzi a me dott. Giorgio Cigna Segretario Generale del Comune di Fano sono comparsi i signori: -----

1) Dott. Antonio Paoletti, domiciliato a Fano per la carica, Dirigente del settore V° - servizi mobilità, traffico e ambiente, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Fano, con sede in Fano, Via San Francesco d'Assisi n 76 Partita iva 00127440410, di seguito denominato "Comune". -----

2) Prof. Domenico Antonucci, domiciliato a Fano per la carica, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Aset Holding S.p.A, partita iva n. 02122270412 iscritta al n. 02122270412 del registro delle imprese CCIAA di Pesaro ed Urbino, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza per conto di Aset Holding S.p.A, in forza dei poteri a lui attribuiti con Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 07.08.2007, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera A), di seguito denominato "Gestore"; -----

Premesso che: -----

Three handwritten signatures in black ink at the bottom of the document.

- a) il Comune è detentore del Capitale Sociale di Aset Holding S.p.A., società appositamente costituita dal Comune per la gestione delle proprietà e di servizi pubblici locali, avente le caratteristiche di cui all'art 113, comma 13 del Tuel, la cui proprietà è statutariamente assicurata in capo ad Enti Pubblici locali; ---
- b) il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 03.08.2007, agli atti del Comune di Fano, ha deliberato l'affidamento nella forma "in house providing" alla società Aset Holding S.p.A. del servizio gestione della sosta a pagamento nel proprio territorio; -----
- c) la società ha, nell'ambito del proprio oggetto statutario, anche la possibilità di effettuare la "gestione e realizzazione dei parcheggi"; -----
- d) l'attività di cui al presente contratto deve essere svolta nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio secondo il Regolamento del Servizio approvato dal Comune di Fano e con il coordinamento, l'indirizzo ed il pieno controllo da parte del Comune stesso; -----
- Tutto ciò premesso, -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Oggetto**

Le premesse costituiscono elementi integranti ed inscindibili del presente contratto. -----

Il contratto ha per oggetto l'espletamento da parte del Gestore delle attività di gestione delle aree per la sosta a pagamento senza custodia nonché la progettazione e realizzazione dei parcheggi pubblici a pagamento nell'ambito del territorio del Comune di Fano. -----

Le aree oggetto del presente contratto sono quelle indicate nell'inventario che, redatto in duplice copia alla consegna del servizio, sottoscritta fra le parti per



accettazione, riporta le ubicazioni, le tipologie, le attrezzature e le  
caratteristiche dei posti auto (in seguito denominati stalli); -----  
detto inventario sarà aggiornato annualmente o quando occorra e farà fede per  
la riconsegna delle aree alla fine del periodo di concessione. -----

**Art. 2 - Ampliamenti delle aree destinate a parcheggi.**

Le nuove aree che saranno destinate alla sosta a pagamento saranno individuate  
ai sensi dell'art.7, comma 1, lett.f) NCS (previa valutazione di una proposta  
organica di determinazione degli spazi da destinare alla sosta a pagamento che  
il Gestore produrrà all'amministrazione comunale entro sei mesi dal presente  
affidamento) e saranno assoggettate al presente contratto. -----



**Art. 3 - Obblighi del gestore**

Il Gestore si impegna ad eseguire la gestione del servizio sosta nel Comune di  
Fano nel rispetto dello specifico regolamento comunale e della delibera di  
affidamento e relativo parere del Collegio dei Revisori dei Conti del  
20/07/2007 prot.n.18/07 provvedendo altresì alla messa a norma degli impianti  
e alle necessarie manutenzioni. -----

**Art. 4 - Responsabilità**

Il Gestore è responsabile nei confronti dell'utenza per la regolare esecuzione  
del servizio ritenendo sollevato e indenne il Comune sia civilmente che  
penalmente da ogni e qualsiasi danno che potrà derivare a terzi  
dall'espletamento del servizio senza eccezione alcuna. A tal fine il gestore  
stipulerà idonee polizze assicurative per danni arrecati a terzi dall'attività di  
cui al presente contratto. -----

Il gestore risponde altresì direttamente ed esclusivamente di ogni responsabilità  
amministrativa e contabile. -----



La forma della sosta oggetto del presente contratto (priva di custodia) e relativo regolamento esonera il Gestore dalla responsabilità per danni subiti da persone, animali, cose e dai veicoli parcheggiati ovvero del furto degli stessi, di parti di essi o dell'asportazione di oggetti o beni lasciati al loro interno. -----

**Art. 5 - Durata**

Il presente contratto di servizio ha durata pari a quella prevista per la Società, ovvero sino al 31.12.2050. -----

**Art. 6 - Controllo e Verifiche**

In relazione a quanto stabilito all'Art.5 del contratto di servizio tra ASET Holding S.p.A. ed il Comune di Fano è facoltà dei dirigenti competenti in materia di traffico e segnaletica e enti e società partecipate o loro incaricati, di procedere all'acquisizione di ogni informazione ritenuta utile per l'analisi del servizio o procedere direttamente ad accertamenti ed ispezioni. -----


Ogni sei mesi il gestore trasmetterà al Comune di Fano una relazione sull'andamento della gestione. -----

Il Comando della P.M. provvede, in conformità alle relative direttive del Sindaco, ad un puntuale e continuo servizio di verifica della regolare fruizione dei parcheggi a pagamento da parte dell'utenza. -----

**Art. 7 - Corrispettivo del Gestore**

Quale corrispettivo per l'esecuzione del servizio il Gestore ha diritto al pagamento, da parte degli utenti, delle relative tariffe. -----

La differenza tra costi e ricavi del servizio in questione dovrà essere, sin dalla stipula del presente contratto, integralmente ed esclusivamente destinata al finanziamento delle OO.PP. di competenza della società da attuare nel territorio del Comune di Fano conformemente al piano triennale degli investimenti





deliberato da questo Consiglio Comunale; a partire dal 2008 i piani triennali degli investimenti da sottoporre al Comune di Fano conterranno un puntuale riscontro in ordine al presente vincolo. -----

Il valore del presente contratto è valutato in base all'importo annuale della tariffa indicata all'allegato F della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 03.08.2007 e moltiplicato per il numero di anni dell'affidamento del servizio. -----

#### **Art. 8 - TOSAP**

Per l'uso esclusivo dei parcheggi pubblici destinati alla sosta a pagamento il Gestore è tenuto esclusivamente al pagamento della TOSAP in base alle relative norme nazionali e regolamentari vigenti nel Comune di Fano. -----

Occupazioni temporanee parziali o totali degli stalli adibiti a parcheggio a pagamento per esigenze pubbliche (fiere, mercati, eventi culturali, sportivi) comporteranno il corrispettivo scomputo della TOSAP onde evitare la duplicazione dell'obbligazione tributaria. -----

#### **Art. 9 - Canoni di utenza modalità di versamento**

I canoni di utenza dovranno essere pagati al Gestore mediante i parcometri e /o prepagati nelle forme che il medesimo adotterà per il migliore andamento del servizio. -----

#### **Art. 10 - Controversie - clausola arbitrale**

Ogni eventuale controversia relativa al presente contratto, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria sarà decisa mediante ricorso a Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto da ciascuna delle parti ed un terzo, che sarà Presidente del Collegio stesso, nominato dai primi due. La

parte che intenderà promuovere il giudizio arbitrale comunicherà all'altra parte, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, il nome del proprio Arbitro ed i quesiti che intende sottoporre al Collegio invitandola a procedere alla nomina dell'Arbitro. La parte così notificata dovrà a sua volta, comunicare nello stesso modo il nome del proprio Arbitro e gli eventuali quesiti entro 20 giorni dalla ricevuta notificata. In difetto di ciò, la parte diligente avrà il diritto di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Pesaro affinché nomini l'Arbitro per la parte che trascurò di farlo nel termine anzidetto. Il terzo Arbitro sarà nominato dai detti due Arbitri entro il termine di 20 giorni. Trascorso tale termine senza che essi abbiano proceduto alla nomina del terzo Arbitro, ciascuna delle parti avrà diritto di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Pesaro affinché proceda alla relativa nomina. Il Presidente del Collegio Arbitrale, convocherà il Collegio entro 15 giorni dall'avvenuta accettazione della nomina. Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto ma non saranno vincolati all'osservanza di formalità procedurali ad eccezione del rigoroso rispetto del principio del contraddittorio. Essi stabiliranno anche il compenso da attribuirsi al Collegio e fisseranno altresì a carico di quale parte e in quale proporzione tra le parti devono essere posti il compenso e le spese del giudizio. Gli Arbitri dovranno pronunciare il lodo nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione del Collegio, salvo proroga nei modi di legge. La sede del Collegio Arbitrale sarà in Fano, dove sarà pronunciato il lodo, ma esso potrà riunirsi altrove. -----

#### **Art. 11 – Conclusioni**

I rapporti tra il Comune e il Gestore per l'esercizio della sosta nel territorio del Comune di Fano sono regolati dal presente contratto, dal relativo regolamento



nonché dalla delibera di affidamento del servizio. -----

Per quanto non previsto dagli stessi si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia; le parti si obbligano a rivedere il presente contratto in virtù di modifiche legislative afferenti i servizi in questione. -----

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:


- ASET Holding S.P.A.n. 02122270412; -----

- Comune di Fano- n.00127440410; -----


E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, firmato dai comparsi e da me Segretario, previa lettura da me datane ai medesimi signori comparsi, i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. -----

Consta di n. 7 fogli, muniti delle firme prescritte dalla legge, scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto mia direzione dei quali sono occupate pagine n. 6 e n. 18 linee della presente pagina. -----

Omissa la lettura dell'allegato per espressa e concorde volontà delle parti che hanno dichiarato di ben conoscerlo e che è stato sottoscritto dalle parti e da me in tutti i fogli. -----



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. per approvazione espressa e separata del contenuto delle clausole di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.



RICHIESTA DI REGISTRAZIONE



MODULARIO ENTRATE -007

TE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI			
					SERIE	NUMERO	DATA	
1	847/1	23/08/2007	REGISTRO ALTRO ERARIO INVIM ALTRE AZIENDE TOTALE	168,00 0,00				
PORTO VERSATO					4,13			
CODICE UFFICIO		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto i dati risultanti dai Quadri A, B e C		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE	DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che non interessa)		
					172,13	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		



**ADRO A.**

L'UFFICIO: **EURO FANO 13**

PRESENTANTE LA REGISTRAZIONE: **IL FUNZIONARIO INCARICATO Avv. Patrizia Pedaletti**

Foglio N. 1 La richiesta si compone di N. 1 fogli

DATA DI STIPULA: **10/08/2007** N. DI REPERTORIO: **38347**

**OGGETTO DELL'ATTO** Affidamento servizio gestione, progettazione e realizzazione, della sosta a pagamento nel territorio comunale

**ADRO B. SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO**

ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	ME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
	00127440410	COMUNE DI FANO					
MILITIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROV. VIA O PIAZZA					
1032 FANO		PU VIA S.FRANCESCO D'ASSISI	N. CIVICO 76				
	02122270412	ASET HOLDING S.P.A.					
MILITIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROV. VIA O PIAZZA					
1032 FANO		PU VIA NOLFI	N. CIVICO 3a				
MILITIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROV. VIA O PIAZZA					
MILITIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROV. VIA O PIAZZA					
MILITIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROV. VIA O PIAZZA					
MILITIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROV. VIA O PIAZZA					

**ADRO C. DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO**

CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
7003	X			185.840,00	1	2
TOTALE				<b>Euro 185,840,00</b>		

(1) Barrare se soggetto a IVA  
(2) Barrare a fronte di agevolazioni  
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivi

Spazio per il sigillo notarile o l'imbrò dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante.

**PIRMA** del Richiedente la Registrazione  
**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
Avv. Patrizia Pedaletti